



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 marzo 2017, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.,
Dott. Tiziano TESSARO	Primo referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante "...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 102/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1., relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: "...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi



partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Cerea (VR) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 13 dicembre 2016 prot. n. 8985, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

PRESO ATTO delle mancate risposte dell'Amministrazione comunale e dell'Organo di revisione ai numerosi solleciti verbali di questa Sezione nel trasmettere le proprie deduzioni;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 12/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art 1, commi 166 e seguenti, della L.266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria - con i relativi approfondimenti cognitivi - la Sezione, ritenendo non superati i profili di criticità riscontrati, formula le seguenti conclusioni, con particolare riferimento alle situazioni di seguito descritte.

Tutto ciò premesso

FATTO

Dall'esame della nota istruttoria in esito alla verifica del questionario sul rendiconto 2014, redatta in data 13 dicembre 2016 e dai dati in possesso di questa Corte, erano emerse una serie di



criticità di seguito compendiate:

- Premesso che il Comune di Cerea era in sperimentazione, dall'esame del questionario, emergeva che durante l'esercizio provvisorio, conclusosi il 29/7/2014 con l'approvazione del bilancio di previsione, l'Ente avesse operato in assenza di un adeguato controllo in merito all'adozione di azioni di indirizzo e di gestione per scongiurare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale le spese pubbliche locali del 2014; alla verifica della coerenza della gestione finanziaria con l'obiettivo programmatico del patto di stabilità, demandata unicamente al responsabile del servizio economico-finanziario; alla formalizzazione delle modalità di verifica della programmazione di spesa per quanto concerne il fabbisogno di personale, per le collaborazioni e per il piano delle opere pubbliche;



- Dal confronto del questionario sul rendiconto 2013, della deliberazione della Giunta comunale n. 45/2014, avente ad oggetto il riaccertamento straordinario dei residui, e del questionario sul rendiconto 2014 emergevano alcune incoerenze in merito alle quote vincolate / accantonate dell'avanzo per quanto concerneva il vincolo per spese in conto capitale, pari ad € 179.944,13 nel rendiconto 2013, veniva riconfermato in sede di riaccertamento straordinario nonostante l'eliminazione definitiva di residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per € 452.661,66 (dei quali € 96.869,28 di parte corrente ed € 355.792,38 di parte capitale) senza i necessari adeguamenti

almeno per la parte destinata agli investimenti, e risultava azzerato in sede di approvazione del rendiconto 2014; l'avanzo vincolato, pari ad € 165.772,00 nel rendiconto 2013, non trovava la necessaria rispondenza in sede di riaccertamento straordinario nella parte vincolata "*per vincoli formalmente attribuiti dall'ente*" (pari a zero) anche se si ipotizzava la sua confluenza nella voce "*vincoli derivanti da trasferimenti*", che tuttavia non avrebbe consentito di riassorbire anche i vincoli derivanti dalle eliminazioni di residui passivi di cui al punto precedente (ad ogni buon conto tale vincolo risulta azzerato in sede di approvazione del rendiconto 2014); il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, a cui non corrispondeva alcun vincolo nel rendiconto 2013 per fondo svalutazione crediti, era stato accantonato in sede di riaccertamento straordinario per € 248.266,75 nonostante la presenza di residui attivi del titolo I per € 1.660.042,77 e del titolo III per € 246.477,82, riportati dal 2013, ed è risultato pari ad € 124.133,38 nel rendiconto 2014 (come fondo svalutazione crediti); l'avanzo non vincolato, pari ad € 133.596,52 nel rendiconto 2013, veniva ridotto in sede di riaccertamento straordinario, per effetto delle operazioni di cui sopra, ad € 45.471,05, e risultava pari ad € 1.139.840,57 (come risultante dalle appendici per enti sperimentatori B1 e B2) in sede di approvazione del rendiconto 2014 per effetto della sostanziale eliminazione delle quote vincolate;

- Si segnalavano alcune potenziali criticità in merito ai seguenti



organismi partecipati: Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese - in liquidazione, partecipato al 3,66%, il cui bilancio 2013 era stato approvato soltanto il 4 maggio 2015 (con una perdita di € 798.734,02 riportata a nuovo), che nel 2014 presentava un Patrimonio netto pari a € 385.990 a fronte di un Capitale sociale di € 1.255.496, con un suo deterioramento pari a € 869.506, e che aveva chiuso il 2014 con un modesto utile pari a € 259.200; Co.Ge.Fo. Srl, partecipata al 32,61%, per la quale il POR prevedeva la dismissione / scioglimento entro il 2015 in quanto composta solo dall'organo amministrativo - Amministratore Unico senza dipendenti, che era stata messa in liquidazione solo in data 15/12/2015 e le cui procedure di cessazione non risultavano ancora concluse;

- si rilevava poi che l'Ente non aveva emanato alcuna direttiva di indirizzo per il coordinamento delle politiche assunzionali degli organismi comunque partecipati, di cui all'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, al fine di garantire una graduale riduzione del rapporto percentuale tra spesa del personale e spesa corrente, come risulta dall'esame del punto 6.11;

- si rilevava che nel corso del 2014 si era assistito alla riduzione del corpo dirigente del Comune di Cerea a causa della cessazione di una unità, senza che vi fossero state significative riduzioni nelle risorse del fondo per la contrattazione integrativa del personale avente qualifica dirigenziale.

In data 13 dicembre 2016, con nota indicata in preambolo, il


Magistrato istruttore ha richiesto all'ente chiarimenti in ordine alle violazioni sopra indicate chiedendo di voler fornire risposta entro 15 giorni, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Ente e dall'Organo di revisione, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità S.I.Qu.E.L..

In data 11 gennaio 2017 il Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cerea con mail, acquisita al protocollo di questa Corte al n. 92 del 12 gennaio 2017, manifestava le difficoltà ad evadere la richiesta, garantendo tuttavia la massima collaborazione.

Successivamente, nonostante numerosi solleciti telefonici, alla data di fissazione della adunanza dell'8 marzo 2017 non risultava pervenuta alcuna risposta da parte dell'amministrazione comunale e dell'Organo di revisione in merito ai rilievi sopra riportati e contenuti nella nota del 13 dicembre 2016.

Le mancate risposte non fanno ovviamente venir meno le complessive criticità riscontrate, sopra specificate, come emerge nella seconda Sezione del questionario relativo al rendiconto 2014: ed anzi rappresentano un grave vulnus all'attività di questa Sezione volta alla verifica in contraddittorio con l'Ente della reale situazione finanziaria e della eventuale violazione dell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica cui il Comune è in ogni caso tenuto .

Pertanto, all'esito dell'istruttoria - con i relativi approfondimenti cognitivi - la Sezione, ritenendo che i profili di criticità riscontrati, anche in dipendenza della mancata risposta dell'Amministrazione e dell'organo di revisione sui punti contestati, trovino un loro



riscontro documentale nel questionario, formula le seguenti considerazioni, con particolare riferimento alle situazioni di seguito descritte.

DIRITTO

1. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n.

266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà,



capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del sopra richiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza




della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.



Da quanto prospettato emerge ancora una volta l'importanza che il legislatore assegna al valore dell'effettivo equilibrio di bilancio, presente e futuro, in relazione agli eventi potenzialmente lesivi e a quelli che si concretizzano in fenomeni dissolutori dell'integrità stessa del bilancio degli enti. Di tal che, il sindacato della Corte dei conti seppur incidente sulle risultanze di una specifica gestione (nel caso della presente deliberazione quella riferita al 2013) non può non assumere un assetto "dinamico" estendendosi anche agli esercizi successivi, mediante apposite richieste istruttorie tese alla conoscenza della situazione gestionale degli esercizi che seguono a quello oggetto di analisi.

Tale aspetto del controllo è finalizzato, proprio nell'ottica del modello delineato dal legislatore, a poter intervenire in un ambito di prospettiva al fine di salvaguardare non tanto gli equilibri che possono essere stati compromessi nelle gestioni precedenti ma, quelli presenti e futuri, la cui tutela rientra primariamente nei compiti della Corte dei conti come garante degli equilibri di finanza pubblica (sul punto confronta questa sezione deliberazioni di indirizzo n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR). Di tal che, l'attenzione della Sezione finalizzata al conseguimento dell'obiettivo sopra richiamato dovrà anche indirizzarsi, nell'ottica di un controllo sugli equilibri di bilancio "a scorrimento", verso fenomeni gestionali, come anche segnalati dall'amministrazione nelle risposte istruttorie, riferiti ad esercizi finanziari successivi rispetto a quello oggetto di indagine al fine di far emergere quelle



criticità in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, presenti e futuri. Depone del resto in tal senso la formulazione letterale dell'art. 148 bis del TUEL a mente del quale Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.




Al'esito di tale verifica sul rendiconto dell'esercizio tale da pregiudicare gli equilibri dell'esercizio corrente, è d'obbligo per l'Ente l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria: a conferma cioè del valore dinamico dell'equilibrio di bilancio (Corte cost, n.40/2014), in una prospettiva non più statica, ma che invece

consenta di scrutinare la sana gestione dell'ente nei vari cicli di bilancio valutando nel contempo la necessaria continuità dell'azione amministrativa.

Uno specifico approfondimento è stato svolto, sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Sezione Autonomie, oltreché sulle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie contemplate dalla legge 190/2014 (e ora previste, con diverse scadenze e contenuti, dal D.Lgs. 175/2016) sulle modalità con le quali l'Ente ha realizzato la fondamentale operazione propedeutica all'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (primo, fra tutti, il principio della competenza finanziaria potenziata) rappresentata dal riaccertamento straordinario dei residui. Il tutto, peraltro, senza tralasciare l'esame accurato delle risultanze dei questionari approvati dalla Sezione Autonomie in ossequio all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005, e redatti dall'organo di revisione, che ha quindi imposto il necessario approfondimento istruttorio effettuato dalla Sezione per la rilevazione delle criticità gestionali.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, relazione sul rendiconto 2014, di cui ai rilievi istruttori formulati, la Sezione, anche in dipendenza della inerzia dimostrata dal Comune e dall'organo di revisione in sede istruttoria -ampiamente riportato in narrativa-, deve, al fine




di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio dell'Ente, richiamare l'attenzione del Comune di Cerea sulle osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Preliminarmente, va sottolineato che, come già sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezione di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti, Deliberazioni n. 43, 44 e 45, depositate in data 31 maggio 2013), il mancato invio nei termini prescritti dalla Sezione tramite il sistema SIQUEL dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto comporta, in dipendenza del comportamento omissivo dell'organo di Revisione, la segnalazione

all'Organo consiliare per l'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo 235 del TUEL. In particolare, mentre il questionario era stato prodotto in data 25 gennaio 2016, la nota istruttoria all'amministrazione risulta datata 13 dicembre 2016 e, malgrado numerosi solleciti verbali, non risultava pervenuto alcunchè a questa Sezione nei termini prescritti.


Ciò premesso, in ragione dell'inerzia verificatosi, spettando all'Organo consiliare la valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento, ritiene questa Sezione di sollecitare a codesto Consiglio l'adozione degli eventuali provvedimenti in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi professionali dell'Organo di revisione: notiziando di conseguenza questa Sezione della istruttoria compiuta e della motivazione del provvedimento con cui si è concluso il procedimento.



In secondo luogo, le risultanze del questionario evidenziano che sussistono numerose criticità in ordine al rispetto dei vincoli di bilancio, ed in particolare relativamente alla mancanza di adeguati controlli, durante l'esercizio provvisorio, in merito al pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale le spese pubbliche, alla coerenza della gestione finanziaria con l'obiettivo programmatico del patto di stabilità, alla formalizzazione delle modalità di verifica della programmazione di spesa per quanto concerne il fabbisogno di personale, per le collaborazioni e per il piano delle opere pubbliche.

Emerge altresì dall'esame dei dati in possesso la rilevazione di alcune incoerenze, in ordine alle quote vincolate / accantonate dell'avanzo di amministrazione, che, se confermate, comporterebbero l'insorgenza per l'Ente di un disavanzo, con conseguente necessità di provvedere al suo ripiano, oltre ad una serie di criticità in ordine agli organismi partecipati, non da ultima la mancata emanazione di direttive di indirizzo per il coordinamento delle politiche assunzionali, di cui all'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008.

Si rileva infine che nel corso del 2014 si è assistito alla riduzione di una unità del corpo dirigente del Comune di Cerea, senza che vi siano state significative riduzioni nelle risorse del fondo per la contrattazione integrativa del personale avente qualifica dirigenziale, in apparente violazione di norma.



La mancata fornitura di notizie ed integrazioni documentali da parte del Comune impedisce peraltro a questo Collegio di poter esprimersi compiutamente in ordine allo scrutinio delle criticità emerse, mettendo in risalto, da un lato, la violazione del fondamentale obbligo ausiliario dell'organo di revisione sancito anche dalla giurisprudenza costituzionale (sent. C. Cost. 198/2012) e non consentendo, dall'altro, alla Corte dei conti di svolgere il fondamentale ruolo collaborativo che la stessa giurisprudenza costituzionale assegna (c. Cost. 179/2007 e 40/2014) nei confronti del Consiglio comunale.

Purtuttavia, questa Sezione, in esito a ciò, riscontrato che in relazione al conto consuntivo 2014 esiste in ogni caso una situazione di potenziale criticità, ritiene che anche alla luce delle ingiustificate inerzie serbate dall'ente, vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della originaria relazione resa dall'Organo di revisione e della successiva istruttoria:

- accerta l'inerzia dell'organo di revisione, invitando nel contempo il Consiglio comunale alla puntuale verifica e alla valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento;
- invita altresì il Comune a dare notizia a questa Sezione circa gli eventuali provvedimenti adottati in dipendenza della mancata



osservanza degli obblighi professionali dell'Organo di revisione, della istruttoria compiuta e della motivazione del provvedimento con cui si è concluso il procedimento;

- accerta altresì il mancato rispetto di tali obblighi di invio delle deduzioni da parte del Comune nei termini prescritti;

- rileva altresì le criticità sopra indicate e non controdedotte dall'Ente nei termini (assenza di adeguati controlli nel corso dell'esercizio provvisorio; errata quantificazione delle quote vincolate / accantonate dell'avanzo di amministrazione con conseguente insorgenza di un potenziale disavanzo; alcune criticità in ordine agli organismi partecipati; la riduzione di una unità del corpo dirigente, senza che vi siano state significative riduzioni nelle risorse del fondo per la contrattazione integrativa del personale avente qualifica dirigenziale);

- dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione dei conti del Comune di Cerea (VR) per quanto di rispettiva competenza, nonché alla locale Procura della Corte dei conti e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza per i profili di eventuale competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2017.


Il magistrato relatore

Dott. Tiziano Tessaro



Il Presidente f.f.


Dott. Giampiero Pizziconi



Depositato in Segreteria il 01/06/2017

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Brandolese', written over the printed name.